



CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 186/2018

Oggetto: Revisione periodica al 31.12.2017 delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175.

Seduta **pubblica** in **prima** convocazione

Addì **diciotto** del mese di **dicembre** dell'anno **duemiladiciotto** alle ore **17:20** in questo Comune, nella sala delle adunanze del Consiglio, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale.

Risultano presenti:

Nome	Presente	Assente	Nome	Presente	Assente
Zedda Massimo - Sindaco	X		Martinez Maria Antonietta	X	
Alias Alessio	X		Massa Matteo	X	
Angius Giorgio	X		Massidda Piergiorgio		X
Balletto Alessandro		X	Matta Monia		X
Benucci Marco	X		Melis Giorgia	X	
Bistrussu Raffaele	X		Mereu Alessio	X	
Calledda Peppino	X		Mura Rosanna	X	
Carta Davide		X	Onnis Francesco Raffaele	X	
Deidda Gabriella		X	Petrucci Filippo		X
Dettori Andrea		X	Polo Rita	X	
Floris Antonello		X	Portoghese Guido	X	
Ibba Federico	X		Puddu Anna	X	
Lai Aurelio	X		Rodin Fabrizio	X	
Lai Loredana	X		Schirru Stefano	X	
Iannelli Benedetta		X	Sorgia Alessandro	X	
Lecis Cocco Ortu Matteo	X		Stara Francesco	X	
Mannino Pierluigi	X		Tramaloni Roberto	X	
Marcello Fabrizio Salvatore	X				

presenti: 26 - assenti: 9

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio *Guido Portoghese*
con l'assistenza del Segretario Generale *Giovanni Mario Basolu*

Risultano presenti gli Assessori: Ghirra Francesca, Marcialis Yuri Mario, Fadda Danilo, Marras Roberto, Frau Paolo, Medda Claudia, Marras Luisa Anna, Chessa Maurizio, Cilloccu Marzia.

Il Consiglio comunale

visto il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica (TUSP);

vista la seguente rappresentazione della struttura delle società partecipate direttamente (con indicazione della partecipazione) ed indirettamente (con indicazione della partecipazione della "tramite") dal Comune di Cagliari al 31.12.2017:

Partecipazioni dirette	Abbanoa Spa 6,31%	CTM Spa 67,50%	ITS Area vasta Scarl 35,72% (oggi ITS Città Metropolitana Scarl)	Società Ippica Srl 69,57%	Cacip (ente pubblico economico e consorzio di EE.LL. art. 31 Tuel)
Partecipazioni indirette	Nessuna	ITS Area vasta Scarl enuta dalla tramite) 28,66%	Nessuna	Nessuna	Porto Industriale Spa 8%
		Parkar Srl 100%			Tecnocasic Spa 100%
		Movincom Scarl in liquidazione 0,10%			Zona Franca di Cagliari Scpa 50%
					Feederand Domestic Service Srl 24,9%

premesso che:

- con deliberazione n. 161 del 07.11.2017 è stata effettuata, in base all'articolo 24, comma 1, del TUSP, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP;
- in data 10.11.2017 secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90, ed esattamente tramite l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it/>, è stato comunicato al MEF l'esito della ricognizione. Nella stessa data si è provveduto all'invio della deliberazione alla competente sezione della Corte dei Conti;

considerato che, una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del TUSP, di "effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";

visto che, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del TUSP "i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (soglia ridotta a euro cinquecentomila dall'art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP fino all'adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2019);
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4";

visto l'art. 4 del sopraindicato T.U.S.P., che dispone:

- al comma 1, che le amministrazioni pubbliche, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- al comma 2 che, nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

considerato che a tale obbligo sono tenute le amministrazioni (c.d. perimetro soggettivo) di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP);

precisato che, come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo). Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;

- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

pertanto, rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto);

considerato che le linee guida del Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti emanate il 23.11.2018 precisano che "la nozione di organismo "tramite" non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all'art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute";

considerato, pertanto, che le società partecipate tramite il Cacip non devono essere considerate nel presente provvedimento in quanto il Cacip stesso deve provvedere ad adottare un autonomo provvedimento e che, quindi, oggetto del presente atto sono le seguenti società partecipate dal Comune di Cagliari alla data del 31.12.2017:

direttamente partecipate:

- Abbanoa Spa – quota di partecipazione 6,31%
- CTM Spa – quota di partecipazione 67,50%
- ITS Area Vasta Scarl – quota di partecipazione diretta 35,72%
- Società Ippica Srl (in liquidazione dall'1.02.2018) – quota di partecipazione 69,57%

indirettamente partecipate tramite CTM Spa:

- Parkar Srl – quota di partecipazione della tramite 100%
- ITS Area Vasta Scarl – quota di partecipazione della tramite 28,66%
- Movincom Scarl in liquidazione – quota di partecipazione della tramite 0,10%

tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni come meglio esposto nella relazione tecnica (allegato A);

visto l'esito della ricognizione effettuata, come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione;

considerato che, ai sensi del citato art. 20 del TUSP, non sono state individuate partecipazioni da alienare o da sottoporre a misure di razionalizzazione a seguito del presente piano;

visto che, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del TUSP, il presente provvedimento deve anche contenere una relazione sull'attuazione del piano approvato l'anno precedente, evidenziando i risultati conseguiti, che deve essere trasmessa alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

considerato che la ricognizione straordinaria di cui alla deliberazione consiliare n. 161 del 07.11.2017, prevista dall'articolo 24, comma 1, del TUSP, che si riferiva alla situazione alla data di entrata in vigore del decreto, il 23 settembre 2016, aveva previsto le seguenti azioni di razionalizzazione:

liquidazione delle società:

- Società Ippica Srl

- Multiservizi Srl in liquidazione (società in house del Comune di Cagliari)

fusione/incorporazione della società:

- Technomobility Srl (società partecipata indirettamente tramite CTM Spa che deteneva il 100 % del capitale sociale)

visto l'esito della ricognizione straordinaria effettuata che ha portato i seguenti risultati, riportati nella relazione sull'attuazione di cui all'allegato B:

liquidazione delle società:

- Società Ippica Srl: con deliberazione consiliare n. 122 del 01.08.2017 è stato disposto lo scioglimento della società. In data 26.01.2018 l'assemblea dei soci ha deliberato di sciogliere anticipatamente la società mettendola in stato di liquidazione ed ha nominato il liquidatore;
- Multiservizi Srl in liquidazione: la società era in stato di liquidazione dal dicembre 2013. La liquidazione si è chiusa ed in data 05.01.2017 la società è stata cancellata dal registro delle imprese;

fusione/incorporazione della società:

- Technomobility Srl: in data 13.12.2016 la società è stata cancellata dal registro delle imprese a seguito di fusione per incorporazione nella società CTM Spa;

considerato che la società Movincom Scarl, partecipata indirettamente dal Comune di Cagliari tramite CTM Spa, risulta essere in liquidazione volontaria dal 05.05.2017;

richiamato anche il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con atto del Sindaco n. 76642 del 31.03.2015 (di cui il Consiglio comunale prese atto con deliberazione n. 24 del 05.05.2015), ed i risultati dallo stesso ottenuti, risultanti dall'atto del Sindaco n. 74216 del 31.03.2016 (di cui il Consiglio comunale prese atto con deliberazione n. 35 del 13.04.2016), provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'at.24, c.2, T.U.S.P.;

visti il D.Lgs. 267 del 18/08/2000, ed in particolare l'art. 42, ed il D.Lgs 118/2011;

visto il comma 3 dell'art. 20 del TUSP che prevede che "i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4";

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal dirigente del Servizio Controllo strategico e di Gestione, Società partecipate e Controllo analogo, Politiche comunitarie Dott. Alessandro Cossa, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal dirigente del Servizio Finanziario Dott.ssa Maria Franca Urru, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

acquisito, in data 18.12.2018, il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

considerato che in data 18.12.2018 è stato espresso parere favorevole dalla Commissione consiliare permanente Bilancio;

udito il dibattito riportato nel resoconto integrale di seduta;

visto il risultato favorevole della votazione, espressa con sistema elettronico: presenti 26, votanti 14, voti favorevoli 14, voti contrari nessuno, astenuti 12 (Angius, Bistrussu, Calledda, Ibba, Lai Loredana, Mannino, Martinez, Mereu, Onnis, Portoghese, Schirru e Sorgia);

delibera

- 1) di approvare la ricognizione periodica prevista dall'art. 20 del TUSP di tutte le partecipazioni societarie, dirette ed indirette, possedute dal Comune di Cagliari alla data del 31.12.2017, come esposta nella relazione tecnica allegata - allegato A - alla presente deliberazione di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, da cui emerge che non sono state individuate partecipazioni da alienare o da sottoporre a misure di razionalizzazione:

PARTECIPAZIONI DIRETTE		
Nome partecipata	Quota di partecipazione	Esito della rilevazione
Abbanoa Spa	6,31 %	Mantenimento
CTM Spa	67,50 %	Mantenimento
ITS Area Vasta Scarl	35,72 %	Mantenimento
Società Ippica Srl	69,57 %	Liquidazione

PARTECIPAZIONI INDIRETTE		
Nome partecipata	Quota di partecipazione	Esito della rilevazione
Parkar Srl	Tramite CTM che detiene il 100%	Mantenimento
ITS Area Vasta Scarl	Tramite CTM che detiene il 28,66%	Mantenimento
Movincom Scarl in liquidazione	Tramite CTM che detiene lo 0,10%	Liquidazione

- 2) di approvare la relazione - allegato B - sull'attuazione della ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016 approvata, ai sensi dell'art. 24 del TUSP, con deliberazione n. 161 del 07.11.2017 dove si da atto che:

SOCIETA' OGGETTO DI AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE	
Nome partecipata	Esito della rilevazione
Società Ippica Srl	In stato di liquidazione: con deliberazione consiliare n. 122 del 01.08.2017 è stato disposto lo scioglimento della società. In data 26.01.2018 l'assemblea dei soci ha deliberato di sciogliere anticipatamente la società mettendola in stato di liquidazione ed ha nominato il liquidatore
Multiservizi Srl in liquidazione	Cancellata: la società era in stato di liquidazione dal dicembre 2013. La liquidazione si è chiusa ed in data 05.01.2017 la società è stata cancellata dal registro delle imprese.
Technomobility Srl	Cancellata: in data 13.12.2016 la società è stata cancellata dal registro delle imprese a seguito di fusione per incorporazione nella società CTM Spa
Movincom Scarl in liquidazione	In stato di liquidazione dal 05.05.2017

- 3) di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;

- 4) che la presente deliberazione sia trasmessa a tutti gli organismi partecipati dal Comune considerati nel Piano ed ai rappresentanti del Comune in essi;
- 5) che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato mediante l'applicativo Partecipazioni – sezione Revisione straordinaria del Dipartimento del Tesoro ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i.;
- 6) che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 20, comma 3, T.U.S.P..

Il Segretario Generale
Giovanni Mario Basolu

Il Presidente del Consiglio
Guido Portoghese

**REVISIONE PERIODICA AL 31.12.2017
DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
DEL COMUNE DI CAGLIARI
(art. 20 D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175)**

**RELAZIONE TECNICA
Allegato A**

INDICE

–	Introduzione	pag. 3
–	La revisione periodica	pag. 3
–	Il ruolo della Corte dei Conti e del MEF	pag. 4
–	Le partecipazioni societarie del Comune di Cagliari	pag. 4
–	Analisi delle singole partecipazioni ed azioni previste	pag. 5
–	Società partecipate direttamente	pag. 5
–	Società partecipate indirettamente	pag. 9
–	Le partecipazioni societarie indirette da non considerare	pag. 10
–	Le partecipazioni non societarie	pag. 11
–	Riflessi economico/finanziari sul Bilancio Comunale	pag. 12
–	Conclusioni	pag. 12

INTRODUZIONE

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90, vale a dire tramite l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it/>.

Con deliberazione n. 161 del 07.11.2017 il Comune di Cagliari ha effettuato, in base all'articolo 24, comma 1, del TUSP, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

In data 10.11.2017 secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90, ed esattamente tramite l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it/>, è stato comunicato al MEF l'esito della ricognizione. Nella stessa data si è provveduto all'invio della deliberazione alla competente sezione della Corte dei Conti.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).

L'esito della ricognizione, anche in assenza di partecipazioni o in caso di decisione di mantenimento senza interventi di razionalizzazione, deve essere comunicato alla competente sezione della Corte dei Conti ed al MEF attraverso l'applicativo del Dipartimento del Tesoro, di cui all'art. 17 del d.l. n. 90/2014 (art. 20, commi 1 e 3 e art. 24, comma 1).

LA REVISIONE PERIODICA

La revisione periodica di cui all'art. 20 D.Lgs. n. 175/2016, costituisce, per gli enti territoriali, aggiornamento della revisione straordinaria di cui al punto precedente e del piano operativo di razionalizzazione già adottato a norma della legge di stabilità 2015.

Resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto, individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016.

Si deve sottolineare l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società "quote"), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione, razionalizzazione, fusione, mantenimento della partecipazione senza interventi).

Occorre specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla legge (stretta necessità della società rispetto alle finalità perseguite dall'ente e svolgimento, da parte della medesima, di una delle attività consentite dall'art. 4) e se ricorrono o meno le situazioni di criticità sintetizzate dall'art. 20, comma 2 (società con limiti di fatturato o

scarso numero di dipendenti; che svolgono attività analoghe a quella di altre società/organismi partecipati; presenza di perdite reiterate nel quinquennio; necessità di azioni di contenimento dei costi o di iniziative di aggregazione).

Il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento.

È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione.

IL RUOLO DELLA CORTE DEI CONTI E DEL MEF

La ricognizione periodica è uno degli strumenti che il d.lgs. n. 175/2016 prevede con l'intento di rafforzare i controlli sugli equilibri di bilancio degli Enti territoriali effettuati dalle Sezioni regionali della Corte dei Conti anche sulla base dei risultati della gestione delle partecipazioni in società controllate (ossia considerando il "gruppo Ente territoriale" ex art. 1, commi 3 e 4, d.l. n. 174/2012 e art. 148-bis, d.lgs. n. 267/2000).

In relazione a tali aspetti, si inserisce la previsione della comunicazione alla Corte dei conti delle principali scelte organizzative e gestionali inerenti alle società pubbliche, tra cui: la costituzione di nuove società (art. 5, d.lgs. n. 175/2016); l'acquisto di partecipazioni in società già costituite (art. 8); la quotazione di società a controllo pubblico nei mercati regolamentati (art. 18); la revisione periodica e straordinaria delle partecipazioni (artt. 20 e 24); gli interventi a salvaguardia della continuità nella prestazione di servizi pubblici locali e l'eventuale piano di risanamento approvato dall'Autorità di regolazione del settore, al verificarsi di una crisi di impresa e conseguente attivazione del c.d. «soccorso finanziario» da parte degli enti (art. 14, co. 5, d.lgs. n. 175/2016); la deliberazione del Presidente della Regione di esclusione, totale o parziale, di determinate società dalle prescrizioni dell'art. 4 (art. 4, comma 9, secondo periodo) e la deliberazione dell'assemblea della società a controllo pubblico che disponga la composizione collegiale del Consiglio di amministrazione (di 3 o 5 membri anziché amministratore unico, come di regola), ex art. 11, comma 3.

Al medesimo fine di favorire l'azione di governo e di controllo delle partecipate pubbliche – le cui gestioni impattano sugli Enti territoriali titolari di partecipazioni pubbliche – la Corte ha avviato una collaborazione istituzionale con il Ministero dell'economia e delle finanze (protocollo siglato il 25 maggio 2016) per la rilevazione unitaria dei dati relativi agli organismi partecipati.

Con riferimento alla rilevazione in oggetto il dipartimento del Tesoro e la Corte dei Conti hanno fornito, in data 23.11.2018, apposite linee guida.

LA PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI CAGLIARI

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo). Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

A differenza della revisione straordinaria e dei precedenti adempimenti in materia, le linee guida del Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti emanate il 23.11.2018 precisano che “la nozione di organismo “tramite” non comprende gli enti che rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all’art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all’art. 114 del TUEL che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute”.

Pertanto considerato che le società partecipate tramite il Cacip non devono essere considerate nel presente provvedimento in quanto il Cacip stesso deve provvedere ad adottare un autonomo provvedimento, oggetto del presente atto sono le seguenti società partecipate dal Comune di Cagliari alla data del 31.12.2017:

RAGIONE SOCIALE/DENOMINAZIONE	PARTECIPAZIONE DIRETTA (%)	PARTECIPAZIONE INDIRETTA (%)	OGGETTO SOCIALE
Abbanoa Spa	6,31 %		Servizio Idrico Integrato
CTM Spa	67,50 %		Trasporto pubblico locale TPL
Società Ippica Srl	69,57 %		Promozione e sviluppo del cavallo sardo e dello sport ippico, svolgimento manifestazioni equestri.
ITS Area Vasta Scarl	35,72 %	Anche tramite CTM Spa che detiene il 28,66%	Realizzazione e gestione del sistema di “Sviluppo integrato della piattaforma telematica di ausilio alla mobilità nell’area vasta di Cagliari”
Parkar Srl		Tramite CTM Spa che ne detiene il 100%	Gestione parcheggi e attività collegate al TPL
Movincom Scrl		Tramite CTM Spa che ne detiene lo 0,1%	Promozione dell’attività di sviluppo tecnologico dei mezzi mobile di pagamento.

ANALISI DELLE SINGOLE PARTECIPAZIONI ED AZIONI PREVISTE (dati contabili desunti dai bilanci al 31.12.2017)

SOCIETA' PARTECIPATE DIRETTAMENTE

Abbanoa Spa

Capitale Sociale: € 281.275.450

Percentuale di partecipazione del Comune di Cagliari al 31.12.2017: 6,31 %.

Risultati di Bilancio degli ultimi cinque finanziari:

2017: € 8.407.366

2016: € 8.619.840

2015: € 9.788.546

2014: € 11.649.897

2013: € 71.967.537

Patrimonio netto degli ultimi cinque esercizi finanziari:

2017: € 391.382.083

2016: € 372.974.717

2015: € 349.681.393

2014: € 319.892.845



COMUNE DI CAGLIARI

2013: € 225.242.948

Valore della produzione:

2017: € 292.572.118

2016: € 325.313.220

2015: € 349.681.393

2014: € 319.892.845

2013: € 225.242.948

La Società gestisce il servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale unico della Sardegna.

Quanto all'**analisi della partecipazione** nella società, alla luce dei parametri di cui all'art. 20, comma 2, TUSP, si rileva che la partecipazione rispetta tutti i parametri previsti. La partecipazione, inoltre, è obbligatoria.

Conclusioni: il mantenimento della partecipazione è ampiamente giustificato in considerazione sia del servizio di interesse generale svolto dalla società (art. 4, comma 2, lett. a) che dall'obbligatorietà della partecipazione.

CTM S.p.a

Capitale Sociale: € 24.529.000

Percentuale di partecipazione del Comune di Cagliari: 67,5%

Risultati di Bilancio degli ultimi cinque esercizi finanziari

2017: € 494.779

2016: € 12.045.833

2015: € 2.893.256

2014: € 634.049

2013: € 1.415.568

Patrimonio netto degli ultimi cinque esercizi finanziari:

2017: € 49.160.892

2016: € 53.666.112

2015: € 41.511.259

2014: € 37.944.083

2013: € 37.310.035

Valore della produzione:

2017: € 61.847.116

2016: € 71.426.252

2015: € 42.891.463

2014: € 43.640.144

2013: € 43.556.579

La Società ha come principale oggetto sociale la realizzazione, gestione ed esercizio di servizi nel settore del trasporto pubblico locale.

Quanto all'**analisi della partecipazione** nella società, alla luce dei parametri di cui all'art. 20, comma 2, TUSP, si rileva che:

a) partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie delle categorie di cui all'art. 4: la partecipazione rientra nelle categorie di cui all'art. 4. Il servizio è qualificabile come «servizio di interesse generale» ai fini di cui all'art. 4, comma 2, lett. a), del TUSP, in quanto ha per oggetto la gestione del trasporto pubblico locale in forza di contratto di servizio sottoscritto con la RAS;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: la società ha un numero (medio) di dipendenti (752 al 31.12.2017) superiore al numero di amministratori (cinque);



- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali: il servizio oggetto dell'attività non viene svolto, né può essere svolto da altre società partecipate dall'Ente;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro: nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore a 500 mila euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti: come sopra indicato la società non ha registrato perdite nell'ultimo quinquennio;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento: non si rileva la necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2, lett. f), TUSP;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.: non è possibile aggregare CTM Spa ad altre società partecipate dal Comune di Cagliari attesa la disomogeneità dei settori di operatività.

Conclusioni: si giustifica il mantenimento della partecipazione in considerazione del servizio di interesse generale svolto dalla società (art. 4, comma 2, lett. a) ed in funzione del Contratto di Servizio per il Trasporto Pubblico Locale sottoscritto con la RAS che è stato prorogato fino al 02 dicembre 2019.

Società Ippica S.r.l. (in liquidazione dall'01.02.2018)

Capitale Sociale: € 257.112

Percentuale di partecipazione del Comune di Cagliari: 69,57%

Risultati di Bilancio degli ultimi cinque esercizi finanziari:

2017: - € 130.016

2016: € 17.317

2015: € 48.954

2014: - € 183.211

2013: - € 192.472

Patrimonio netto degli ultimi cinque esercizi finanziari:

2017: € 894.366

2016: € 1.024.380

2015: € 1.007.064

2014: € 958.110

2013 € 1.141.319

Valore della produzione:

2017: € 248.173

2016: € 354.366

2015: € 82.932

2014: € 192.505

2013: € 207.268

La Società ha per oggetto la promozione e lo sviluppo del cavallo sardo e dello sport ippico in Sardegna; favorisce l'allevamento di cavalli da sella e lo svolgimento delle manifestazioni sportive equestri.

Quanto all'**analisi della partecipazione** nella società, alla luce dei parametri di cui all'art. 20, comma 2, TUSP, si ribadisce quanto già indicato nei piani precedenti e cioè che le attività svolte dalla Società non possono essere in alcun modo considerate "strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali" del Comune di Cagliari.



Conclusioni: con deliberazione consiliare n. 122 del 01.08.2017 è stato disposto lo scioglimento della società. In data 26.01.2018 l'assemblea dei soci ha deliberato di sciogliere anticipatamente la società mettendola in stato di liquidazione ed ha nominato il liquidatore.

ITS Area Vasta S.c.a.r.l. (oggi ITS Città Metropolitana Scarl)

Capitale Sociale: € 100.000

Percentuale di partecipazione diretta del Comune di Cagliari: 35,72%

Percentuale di partecipazione indiretta del Comune di Cagliari: 19,35 % (pari al 67.5% della quota detenuta dal CTM 28,66%)

Risultati di Bilancio degli ultimi cinque esercizi finanziari:

2017: € 0

2016: € 0

2015: € 0

2014: € 1.522

2013: € 27

Patrimonio netto degli ultimi cinque esercizi finanziari:

2017: € 102.992

2016: € 102.993

2015: € 102.991

2014: € 102.992

2013: € 101.468

Valore della produzione:

2017: € 2.624.153

2016: € 2.789.948

2015: € 464.718

2014: € 215.639

2013: € 83.322

La Società Consortile ITS Area Vasta Scarl è costituita dai Comuni di Cagliari, Quartu S. Elena, Monserrato, Selargius, Elmas, Assemini, Decimomannu e dall'azienda CTM S.p.A. Lo scopo consortile è la realizzazione e la gestione del sistema di "Sviluppo integrato della piattaforma telematica di ausilio alla mobilità nell'area vasta di Cagliari" così come previsto nel progetto a valere sul finanziamento POR Sardegna 2000/2006 Asse VI Misura 6.2 quadriennio 2003/2006.

Quanto all'**analisi della partecipazione** nella società, alla luce dei parametri di cui all'art. 20, comma 2°, TUSP, si rileva che:

- a) partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie delle categorie di cui all'art. 4: il servizio prodotto dalla società è qualificabile come «servizio di interesse generale» ai fini di cui all'art. 4, comma 2, lett. a), del TUSP, in quanto ha per oggetto la gestione di servizi telematici di ausilio al trasporto pubblico locale ed ai servizi di protezione civile e di polizia locale;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: la società ha tre dipendenti ed un amministratore unico;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali: il servizio oggetto dell'attività non viene svolto, né può essere svolto da altre società partecipate dall'Ente in quanto i fondi europei finalizzati alla realizzazione del progetto sono assegnati esclusivamente alla società consortile come da convenzione stipulata con la Regione Autonoma della Sardegna per la gestione del finanziamento comunitario POR Sardegna 2000-2006, Bando 2003/2006 misura 6.2;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro: la società ha conseguito, nel triennio precedente, un fatturato medio superiore a cinquecentomila euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che



abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti: come sopra indicato non ha registrato perdite nell'ultimo quinquennio;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento: non si rileva la necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2, lett. f), TUSP;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.: non appare possibile aggregare ITS area vasta ad altra società partecipata per quanto sopra esposto.

Conclusioni: si giustifica il mantenimento della partecipazione in considerazione del servizio di interesse generale svolto dalla società (art. 4, comma 2, lett. a) ed in funzione della convenzione stipulata con la RAS per la gestione del finanziamento comunitario.

SOCIETA' PARTECIPATE INDIRETTAMENTE

Società controllate da CTM Spa:

Parkar Srl

Capitale Sociale: € 77.468

Totalmente partecipata da CTM Spa.

Risultati di Bilancio degli ultimi cinque esercizi finanziari:

2017: - € 156.982

2016: € 30.676

2015: € 67.174

2014: - € 168.039

2013: € 101.956

Patrimonio netto degli ultimi cinque esercizi finanziari:

2017: € 42.079

2016: € 199.064

2015: € 168.385

2014: € 101.210

2013 € 269.249

Valore della produzione:

2017: € 2.308.600

2016: € 2.490.727

2015: € 2.121.350

2014: € 2.193.416

2013: € 2.231.638

La società si occupa della gestione di parcheggi e di attività collegate al TPL.

Quanto all'**analisi della partecipazione** nella società, alla luce dei parametri di cui all'art. 20, comma 2, TUSP, si rileva che:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle categorie di cui all'art. 4: il servizio prodotto dalla società è qualificabile come «servizio di interesse generale» ai fini di cui all'art. 4, comma 2, lett. a), del TUSP;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: a fronte di un amministratore unico risultano, al 31.12.2017, 49 dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali: non risultano altre partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore



a 500 mila euro: il fatturato del triennio considerato è ampiamente superiore al limite previsto dalla norma;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti: negli ultimi cinque anni la società ha chiuso in utile;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento: non si rileva la necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2, lett. f), TUSP;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.: non appare possibile aggregare Parkar ad altra società partecipata.

CONCLUSIONI: si giustifica il mantenimento della partecipazione in considerazione del servizio di interesse generale svolto dalla società (art. 4, comma 2, lett. a).

Società collegate al CTM Spa

Consorzio Movincom Scarl in liquidazione

Capitale Sociale: € 9.605

La partecipazione detenuta da CTM è pari allo 0,1% del capitale sociale di Movincom.

Risultati di Bilancio degli ultimi cinque esercizi finanziari:

2017: - € 8.404

2016: - € 85.915

2015: - € 27.806

2014: - € 67.276

2013: - € 25.921

Patrimonio netto degli ultimi cinque esercizi finanziari:

2017: € 1.201

2016: € 9.605

2015: € 96.519

2014: € 54.426

2013 € 122.302

Valore della produzione:

2017: € 117.001

2016: € 123.750

2015: € 120.333

2014: € 153.292

2013: € 161.667

Movincom è un consorzio che raggruppa e rappresenta realtà commerciali, Pubbliche Amministrazioni, aziende ed enti interessati ad attivarsi sul fronte del pagamento di beni e servizi tramite cellulare.

Conclusioni: il Consorzio è in fase di liquidazione volontaria dal 05.05.2017.

LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE INDIRETTE DA NON CONSIDERARE

Come già più sopra indicato le linee guida del Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti emanate il 23.11.2018 precisano che “la nozione di organismo “tramite” non comprende gli enti che rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all’art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all’art. 114 del TUEL che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute”.

Pertanto le società partecipate tramite il Cacip non devono essere considerate nel presente provvedimento in quanto il Cacip stesso deve provvedere ad adottare un autonomo provvedimento. Di seguito le partecipazioni indirette del Comune di Cagliari tramite il Cacip:

RAGIONE SOCIALE/DENOMINAZIONE	PARTECIPAZIONE DIRETTA (%)	PARTECIPAZIONE INDIRETTA (%)	OGGETTO SOCIALE
Tecnocasic Spa		Tramite CACIP che ne detiene il 100%	Servizi ambientali
Porto Industriale Spa – CICT Cagliari International Terminal		Tramite CACIP che ne detiene l'8%	Esercizio di terminal contenitori.
Feeder and Domestic Service Srl		Tramite CACIP che ne detiene il 24,90%	Attività portuali
Zona Franca di Cagliari Scpa		Tramite CACIP che ne detiene il 50%	Gestione ed amministrazione della zona franca di Cagliari - Società inattiva

LE PARTECIPAZIONI NON SOCIETARIE

Nel presente provvedimento non verranno esaminate le seguenti partecipazioni del Comune di Cagliari in organismi aventi forma giuridica diversa da quella societaria:

Ragione Sociale	Misura della partecipazione	Finalità	Natura giuridica dell'Ente
Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna (EGAS)	6,58 %	Esercita le funzioni in materia di organizzazione del servizio idrico integrato quale servizio pubblico di interesse generale.	L'Ente ha personalità giuridica di diritto pubblico con competenza territoriale a livello regionale; è dotato di autonomia amministrativa, contabile, tecnica, organizzativa e patrimoniale e vi partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della regione come previsto dalla L.R. del 4 febbraio 2015, n. 4.
Consorzio del Parco Regionale Naturale Molentargius - Saline	45%	Gestione del Parco Regionale Naturale Molentargius Saline	Il Consorzio, istituito ai sensi dell'art. 31 del TUEL, è un Ente di diritto pubblico dotato di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale e gestionale. Il Consorzio è un Ente di diritto

			pubblico dotato di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale e gestionale.
Fondazione Teatro Lirico di Cagliari	Non determinata	La Fondazione persegue la diffusione dell'arte musicale realizzando spettacoli lirici, di balletto, concerti o comunque spettacoli musicali; la formazione dei quadri artistici e tecnici e l'educazione musicale della collettività; promuove la ricerca, anche in funzione di promozione sociale e culturale.	Fondazione
CACIP Consorzio Industriale Provinciale Cagliari	30,00%	Il Consorzio gestisce l'area industriale di Cagliari che si articola su tre zone di agglomerazione: Elmas, Macchiareddu e Sarroch, per un totale di circa 9.244 ettari.	Istituito nel 1961, ai sensi dell'art. 36 della legge 317/1991, è un ente pubblico economico riordinato con la legge regionale 25 luglio 2008, n. 10 che ne ha disposto la trasformazione in consorzio di enti locali ai sensi dell'art. 31 del TUEL operante ai sensi dell'art. 114 ferma restando la natura di ente pubblico economico.

RIFLESSI ECONOMICO/FINANZIARI SUL BILANCIO COMUNALE

Ormai da molti anni (almeno quindici) non si registrano effetti negativi sul bilancio comunale discendenti dalle partecipazioni detenute.

CONCLUSIONI

Per quanto sopra esposto e rappresentato, si esprimono le seguenti conclusioni che non si discostano da quelle già riportate nella relazione conclusiva dei piani precedenti.

Il Gruppo aziendale facente capo al Comune di Cagliari è strutturato in modo tale da non permettere azioni di razionalizzazione ulteriori rispetto a quelle indicate ed a quelle già attuate. Al termine della liquidazione delle società Ippica (essendo già stata chiusa la liquidazione dell'unica società in house la Multiservizi Srl), il Comune deterrà, in via diretta, solo la partecipazione in tre società di capitali di cui due (Abbanoa e CTM) erogano servizi di interesse generale di natura economica a rete e una (ITS) svolge attività di tipo istituzionale in materia di mobilità, pubblica sicurezza e protezione civile.

Con riferimento alle partecipazioni indirette, laddove, si è potuto intervenire, ovvero nell'azione di impulso alla fusione per incorporazione di una partecipata indiretta (Technomobility Srl), la società tramite partecipata direttamente, CTM Spa, ha raccolto la richiesta ed ha adempiuto alle prescrizioni contenute nel Piano.

In generale, anche con riferimento alle altre partecipazioni comunali non prese in considerazione nel presente Piano, si ritiene che questa Amministrazione abbia incrementato significativamente il proprio livello di responsabilizzazione con l'obiettivo di evitare eventuali ricadute negative sul proprio bilancio e realizzare un contenimento ed una razionalizzazione delle risorse pubbliche impiegate nel rispetto delle ormai numerose disposizioni esistenti.

Con riferimento a tutte le partecipazioni, permangono però significative criticità e resistenze, non tanto riguardo agli aspetti economico/finanziari (nessuna delle partecipate desta al momento particolari preoccupazioni), derivanti dalla complessità del quadro normativo statale che comporta sempre maggiori vincoli, adempimenti e costi ma specialmente dalle peculiarità del quadro di riferimento regionale con particolare riferimento all'influenza, dominante, della Regione in ordine ad Abbanoa, CTM e, seppur non si tratti di una società, al Cacip.

Tali difficoltà sono ampliate con riferimento alle partecipazioni indirette dove si riscontrano maggiori difficoltà nell'applicazione delle norme, proprio in considerazione della natura indiretta della partecipazione, soprattutto quando la partecipazione principale, dalla quale discende la partecipazione indiretta, non è di controllo.

Questo quadro permette la persistenza di un gap informativo a svantaggio del Comune che ostacola una incisiva attività di controllo e di valutazione in ordine alla validità dei processi produttivi in relazione alla loro efficienza, efficacia ed economicità ed alla possibilità di definire il rapporto tra le risorse utilizzate/impegnate ed i risultati raggiunti.

Infine, il Comune di Cagliari si propone di verificare con gli altri soci la possibilità di predisporre regole congiunte che consentano di ancorare una parte del compenso al raggiungimento di specifici obiettivi gestionali preventivamente fissati.

**REVISIONE PERIODICA AL 31.12.2017
DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
DEL COMUNE DI CAGLIARI
(art. 20 D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175)**

**ALLEGATO B
RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO STRAORDINARIO
EX ART. 24 DEL TUSP
DI CUI ALLA D.C. N. 161 DEL 07.11.2017**

L'art. 20, comma 4, del TUSP, prevede che: "In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4".

La ricognizione straordinaria di cui alla deliberazione consiliare n. 161 del 07.11.2017, prevista dall'articolo 24, comma 1, del TUSP, che si riferiva alla situazione alla data di entrata in vigore del decreto, il 23 settembre 2016, aveva previsto le seguenti azioni di razionalizzazione:

liquidazione delle società:

- Società Ippica Srl
- Multiservizi Srl in liquidazione (società in house del Comune di Cagliari)

fusione/incorporazione della società:

- Technomobility Srl (società partecipata indirettamente tramite CTM Spa che deteneva il 100 % del capitale sociale)

Di seguito si riportano i risultati, alla data del 31.12.2017, delle azioni di razionalizzazione:

liquidazione delle società:

- Società Ippica Srl: con deliberazione consiliare n. 122 del 01.08.2017 è stato disposto lo scioglimento della società. In data 26.01.2018 l'assemblea dei soci ha deliberato di sciogliere anticipatamente la società mettendola in stato di liquidazione ed ha nominato il liquidatore.
- Multiservizi Srl in liquidazione: la società era in stato di liquidazione dal dicembre 2013. La liquidazione si è chiusa ed in data 05.01.2017 la società è stata cancellata dal registro delle imprese.

fusione/incorporazione della società:

- Technomobility Srl: in data 13.12.2016 la società è stata cancellata dal registro delle imprese a seguito di fusione per incorporazione nella società CTM Spa;

Quanto alla società Movincom Scarl, partecipata indirettamente dal Comune di Cagliari tramite CTM Spa, per la quale non si erano definite azioni specifiche si segnala che la società risulta essere in liquidazione volontaria dal 05.05.2017.

Di seguito il quadro riepilogativo:

SOCIETA' OGGETTO DI AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE	
Nome partecipata	Esito della rilevazione
Società Ippica Srl	In stato di liquidazione: con deliberazione consiliare n. 122 del 01.08.2017 è stato disposto lo scioglimento della società. In data 26.01.2018 l'assemblea dei soci ha deliberato di sciogliere anticipatamente la società mettendola in stato di liquidazione ed ha nominato il liquidatore
Multiservizi Srl in liquidazione	Cancellata: la società era in stato di liquidazione dal dicembre 2013. La liquidazione si è chiusa ed in data 05.01.2017 la società è stata cancellata dal registro delle imprese.
Technomobility Srl	Cancellata: in data 13.12.2016 la società è stata cancellata dal registro delle imprese a seguito di fusione per incorporazione nella società CTM Spa
Movincom Scarl in liquidazione	In stato di liquidazione dal 05.05.2017



Verbale n° 73 – Collegio dei Revisori

COMUNE DI CAGLIARI

Collegio dei Revisori

Verbale n° 73 del 18 dicembre 2018

L'anno 2018, il giorno 18 del mese di dicembre, alle ore 9:00, presso gli Uffici del Comune di Cagliari, via Roma 145, si è riunito il Collegio dei Revisori, per una verifica di competenza.

Sono presenti:

Dott. Francesco Salaris;

Dott. Davide Marini;

Risulta assente giustificato il dott. Aldo Cadau

In apertura di seduta, il Collegio prosegue l'analisi della proposta di deliberazione del Consiglio Comunale prot. n. 218 del 29 novembre 2018 avente ad oggetto: "Revisione periodica al 31.12.2017 delle partecipazioni pubbliche ex art.20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175".

Premesso che:

-) il D.Lgs n.175 del 19 agosto 2016, successivamente integrato e modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100 ha introdotto il nuovo Testo Unico in materia di Società Partecipate (TUSP);
-) con deliberazione n. 161 del 7 novembre 2017 è stata adottata, ai sensi dell'art. 24 comma 1 del TUSP, la delibera di ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute, individuando quelle da sottoporre a misure di razionalizzazione;
-) ai sensi dell'art. 20, comma 1, del TUSP le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di effettuare almeno annualmente con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, e nel caso in cui fosse necessario devono predisporre un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.



Verificato:

-) che in data 10 novembre 2017 l'Ente ha comunicato, secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto Legge 24 giugno 2014 n.90, al MEF ed alla Corte dei Conti gli esiti della ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute.
-) che sono allegate alla presente proposta di deliberazione in analisi, la relazione tecnica sulla revisione al 31.12.2017 e la relazione sull'attuazione del piano straordinario di cui alla deliberazione n. 161 del 7 novembre 2017 ex art. 24 del TUSP, redatte conformemente alle linee guida del Dipartimento del Tesoro-Corte dei Conti emanate il 23 novembre 2018.
-) che si è data attuazione alle misure di razionalizzazione previste nella ricognizione straordinaria e nei provvedimenti precedenti.
-) che il presente atto è coerente con le norme e che l'assetto complessivo delle società partecipate non presenta criticità.

Visto:

-) il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente Responsabile del Servizio dr. Alessandro Cossa ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs 267/2000 che certifica la regolarità e correttezza amministrativa dell'atto in analisi ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D.lgs 267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento sul sistema di controllo interno del Comune di Cagliari;
-) il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dalla dott.ssa Maria Franca Urru ai sensi dell'art.49, comma 1 del d.Lgs 267/2000 che certifica la regolarità e correttezza amministrativa dell'atto in analisi ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D.lgs 267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento sul sistema di controllo interno del Comune di Cagliari.

Il Collegio tutto ciò premesso,

esprime

in relazione alle proprie competenze ed ai sensi del D.Lgs. 267/2000, **parere favorevole** in merito all'approvazione della proposta di deliberazione in analisi.



Il Collegio raccomanda agli uffici competenti dell'Ente di provvedere all'invio di tutti gli atti alla Corte dei Conti così come indicato nelle linee guida e di comunicare l'esito della ricognizione mediante l'applicativo Partecipazioni – sezione Revisione straordinaria del Dipartimento del Tesoro ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i..

La riunione termina alle 12:00 previa sottoscrizione del presente verbale.

Il Collegio dei Revisori

Dott. Francesco Salaris

Dott. Davide Marini